

WEBINAR SULL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

Formazione avanzata per operatori di CAF e Patronati

8 aprile 2025



PROGRAMMA DI OGGI

1. Introduzione all'ADI e presentazione della domanda

- Le caratteristiche dei beneficiari (le categorie): approfondimento sulla condizione di svantaggio
- Le definizioni di disabilità utilizzate
- La definizione del nucleo familiare ai fini I.S.E.E
- I requisiti di accesso (economici ed anagrafici)

2. Obblighi del beneficiario: monitoraggio, variazioni e comunicazioni obbligatorie: approfondimento ADI-COM

INTRODUZIONE ALL'ADI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

COS'È E A CHI SI RIVOLGE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE?

L'Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale di tipo categoriale, che è riconosciuta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente nelle seguenti condizioni.

MINORENNI



Nuclei con persone minorenni

DISABILITÀ



Nuclei con persone con disabilità
(allegato 3 al DPCM 159/2013)

OVER 60



Nuclei con persone anziane
con almeno 60 anni.

FRAGILITÀ

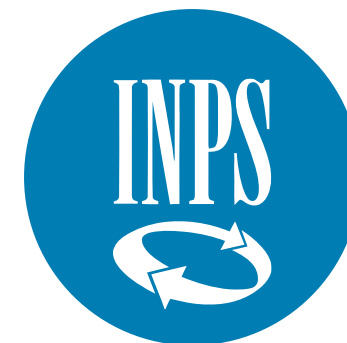


Nuclei con componenti in
condizioni di svantaggio e inseriti
in programmi di cura e
assistenza dei servizi socio
sanitari territoriali certificati
dalla pubblica amministrazione

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Assegno di Inclusione è richiesto con modalità telematica all'INPS:

-  **utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica** tramite il sito www.inps.it
-  **CAF** presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**)
-  presso gli Istituti di Patronato



All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta

LA CERTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO



L'Assegno di Inclusione è riconosciuto anche ai nuclei con **componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza** dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

La certificazione della condizione di svantaggio (unitamente all'attestazione di inserimento nel programma di cura e assistenza)

- consente l'accesso alla misura ai nuclei in cui non siano già presenti componenti minorenni, over 60 o con disabilità
- comporta, per il singolo componente di un nucleo già beneficiario, un aumento della scala di equivalenza pari a 0,30 ai fini del calcolo dell'ammontare del beneficio (cfr. infra).



Il possesso della condizione di svantaggio non determina una variazione nella scala di equivalenza del nucleo per i componenti delle cui condizioni di fragilità già si tiene conto: componenti minorenni, di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità, come definita ai sensi del regolamento ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Inoltre, qualora nel nucleo oltre alle persone fragili sopra indicate sia presente un solo adulto, non è necessario dichiarare la condizione di svantaggio per quest'ultimo. Tuttavia, nel caso di nucleo monogenitoriale composto da madre vittima di violenza di genere e figli minorenni, la dichiarazione della condizione di svantaggio è necessaria per l'esonero dall'obbligo di presentarsi ogni 90 giorni, come indicato nella [FAQ dedicata](#).

Condizioni di svantaggio	Attestazione condizione	Presa in carico
A) Persone con disturbi mentali	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici
B1) Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociale e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46% (...)	Certificazione della condizione di disabilità da parte delle commissioni mediche	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero servizi sociali territoriali
B2) inseriti in percorsi assistenziali integrati;	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero servizi sociali territoriali	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero servizi sociali territoriali
C) Persone con dipendenze patologiche	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici
D) Persone vittime di tratta	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali
E) Persone vittime di violenza di genere	Provvedimento autorità giudiziaria o attestazione centri antiviolenza	Servizi sociali territoriali
F1) Persone ammesse alle misure alternative alla detenzione	Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - uffici di esecuzione penale esterna	Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna
F2) Persone ex detenute nel primo anno successivo al fine pena	Uffici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Servizi sociali territoriali o servizi socio-sanitari
F3) Persone ammesse al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna;	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
G) Persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o programmi di intervento in emergenza alloggiativa	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali
H) Persone senza dimora iscritte nel registro in condizione di povertà; ovvero persone iscritte all'anagrafe, in condizione di povertà estrema e senza dimora;	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali
I) Neomaggiorenni (18-21 anni) che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria)	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali

DISABILITÀ: ALLEGATO 3 ISEE - D.P.C.M. 05/12/2013, N. 159

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	Invalidi 67→ 99% (D.Lgs. 509/88)	Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	Art 4 L. 138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35→59 % (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		Art 3 comma 3 L. 104/92	

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI I.S.E.E. NELL'AMBITO DELL'ADI

Il **nucleo familiare** del dichiarante è **costituito**, in via generale, dai **soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU**, salvo alcune eccezioni.

NUCLEO FAMILIARE



Dichiarante



Coniuge



Figlio
minorenne



Figlio maggiorenne non
convivente (a carico ai fini
IRPEF).*



Figlio
maggiorenne
convivente



Altra
persona nel
nucleo

Norme di riferimento principali per l'identificazione del nucleo familiare ai fini I.S.E.E.

- Articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»
- Articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE)»
- Articolo 2, comma 6 , lettere a, b, b-bis) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

*L'unica eccezione a tale regola si verifica se il figlio è coniugato e/o ha figli o è neomaggiorenne allontanato dal nucleo di origine a seguito di provvedimento dell'A.G

NOVITA' IN MATERIA ISEE

Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025

- Il Decreto ha approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione (2025).
- Il provvedimento rende operativo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025 che esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell'indicatore, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
- La nuova modulistica ha sostituito, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni ISEE.
- Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU, calcolata secondo la normativa di recente introduzione.
- **Il link al decreto:**
https://www.lavoro.gov.it/_layouts/Lavoro.Web/AppPages/GetResource?ds=pl&rid=25188

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: LA POSIZIONE DEL CONIUGE (1)

- ☐ **Coniugi con la stessa residenza:** i coniugi che risultano nello **stesso stato di famiglia** fanno sempre parte dello **stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione**
- ☐ **Coniugi con diversa residenza:** vanno **sempre indicati nella medesima DSU** ad eccezione dei casi di **separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente** (art. 3 DPCM 159 del 2013, comma 3)
- ☐ I coniugi **permangono nel medesimo nucleo** anche a seguito di separazione o divorzio, **qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione** (art. 2, comma 6 lett. a DL 48-2013)
- ☐ I coniugi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti (art. 2, comma 6 lett. b DL 48-2013)
- ☐ **Prevista eccezione nel caso di inserimento di uno dei due coniugi in un percorso di protezione relativo alla violenza di genere** (Cfr. slide successive).

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: LA POSIZIONE DEL CONIUGE (2)

- ❑ Fa **parte del nucleo** familiare **anche il coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge.
- ❑ In caso di residenza diversa, i coniugi devono trovare un accordo circa l'identificazione della residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell'ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.
- ❑ Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016 n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
- ❑ Attenzione: *le regole si applicano anche agli altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'I.S.E.E.*

SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI PROTEZIONE RELATIVI ALLA VIOLENZA DI GENERE

- L'articolo 2, comma 6 lettera b-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 introduce una importante specifica in merito alla definizione del nucleo familiare ISEE anche ai fini del riconoscimento dell'ADI, ossia che:
 - I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (ex legge 19 luglio 2019, n. 69 – *Le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano le persone discriminate in base al sesso*) **costituiscono sempre nucleo familiare a sé.**
- Nel caso in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero le certificazioni fornite dai servizi sociali del Comune di appartenenza o dai Centri antiviolenza/Case Rifugio accreditati presso le rispettive regioni, prevedano l'inserimento dei figli, il nucleo sarà composto dal genitore e dai figli.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: I FIGLI MINORENNI

- ☐ Il **figlio minore di anni 18** fa parte del **nucleo familiare del genitore con il quale convive**
- ☐ Il **minore in affidamento temporaneo** (art. 2 della legge n. 184 del 1983), disposto con provvedimento del servizio sociale o del giudice, è considerato **nucleo familiare a sé**; è fatta salva la **facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare** (tale scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU)
- ☐ Il **minore in affidamento preadottivo**, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del **nucleo familiare dell'affidatario**, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore, e si considera **equiparato al figlio minorenni dell'affidatario**
- ☐ Il **minore in affidamento e collocato presso comunità** è considerato **nucleo familiare a sé** e non può essere incluso nella D.S.U. della famiglia di origine.

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: FIGLI MAGGIORENNI

- ☐ **Figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori:** valgono le regole ordinarie, cioè fa parte del **nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive**
- ☐ **Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori** e a loro **carico ai fini IRPEF**, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori
- ☐ Per determinare il carico fiscale si fa riferimento all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi, per le DSU presentate nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023).

NEOMAGGIORENNI IN USCITA DA CONVIVENZA ANAGRAFICA O AFFIDAMENTO TEMPORANEO

- ❑ Ai neo maggiorenni che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni oppure in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi....
 - ❑ **fatta salva la possibilità, nel caso in cui l'interessato/a non risiedere anagraficamente presso il nucleo familiare di origine ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo avendo presentato la relativa richiesta, di costituire un nucleo a sé**, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.
- ❑ A supporto di questa situazione, è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età.

Riferimenti utili:

- Istruzioni ISEE (paragrafo 1.1.10. "Neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo")
- Nota MLPS n. 10246 del 23-12-2021: Corretta individuazione del nucleo familiare ISEE dei care leaver

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: ALTRI COMPONENTI

- ☐ I componenti già appartenenti ad un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione (**art. 2 comma 6 lettera b del DL 48 / 2023**).
- ☐ Pertanto, **se è stata richiesta ed attuata una scissione del nucleo familiare con la creazione di due nuclei residenti nella medesima unità immobiliare, ai fini I.S.E.E. si considera comunque ancora il nucleo familiare originario, comprensivo di tutti i componenti.**

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: SOGGETTI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

- I **soggetti in convivenza anagrafica** sono coloro che **risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione**
- Soggetti in convivenza anagrafica **non coniugati**: sono considerati **nucleo familiare a sé**
- Soggetti in convivenza anagrafica **coniugati**: fanno parte del **nucleo familiare del coniuge**
- **Minorenne in convivenza anagrafica**: fa parte del **nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minorenne in affidamento e collocato presso comunità che va considerato nucleo familiare a sé stante**
- Nei casi in cui nella stessa convivenza anagrafica vi sia **un genitore con figlio minore**, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

ATTRAZIONE DI SOGGETTI DEL NUCLEO: GENITORE NON CONVIVENTE

In caso di richiesta dell'**ADI** o di **prestazioni rivolte a minorenni**, il D.P.C.M. prevede che il **genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore** sia **attratto nel nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:**

- a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione
- b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione
- c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario
- d) è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

Qualora si verifichino le condizioni di cui alle lettere a) e b) l'I.S.E.E. è integrato di una **componente aggiuntiva**, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

La persona che richiede l'Assegno di inclusione deve essere congiuntamente:

☐ Cittadino dell'Unione europea

oppure

☐ suo **familiare** che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

oppure

☐ cittadino di paesi terzi in possesso del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di **protezione internazionale** (asilo politico, protezione sussidiaria)

☐ residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa

☐ la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura)

LE SITUAZIONI DI IRREPERIBILITÀ



Requisito di residenza per le persone senza dimora cancellate per irreperibilità, considerando le pregresse indicazioni del Ministero del Lavoro e de Politiche Sociali ([Nota n. 1319 del 19 febbraio 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali](#) e la [Nota del 14 aprile 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali](#))

Le persone senza dimora, in genere, non hanno il requisito della residenza perché spesso risultano essere state iscritte in anagrafe per un periodo superiore ai cinque anni, ma attualmente non sono più iscritte, neppure come residenti senza dimora in quanto cancellati per irreperibilità anagrafica.



- Il Comune deve riconoscere l'iscrizione nei registri anagrafici prima della domanda, con possibilità di sanatoria sotto alcune condizioni.
- In riferimento alla durata della residenza, in assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, il **requisito sostanziale può essere accertato limitatamente ai richiedenti cancellati per irreperibilità, esclusi i casi di mancato rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.**
- **I servizi anagrafici collaborano con i servizi sociali del Comune di residenza** per verificare la permanenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda o ricostruire le vicende anagrafiche. In assenza di tali riscontri, il requisito sarà considerato non soddisfatto

REQUISITI ECONOMICI (1/3)



Un valore del reddito familiare inferiore **a 6.500 euro annui**, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (**pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni**) ovvero ***fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.***



Tale soglia è aumentata **a 8.190 euro**, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, ***se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.***



Il valore di reddito familiare da non superare è di 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

REQUISITI ECONOMICI (2/3)



un **valore ISEE** non superiore a 10.140 euro;



un **valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato **decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 mila euro.**



un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).

REQUISITI ECONOMICI per accesso al Supporto Formazione e Lavoro (SFL)

(3/3)



il valore dell'ISEE familiare da non superare per poter accedere al SFL sale a 10.140 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui);



la soglia di reddito familiare per l'accesso alla misura (che si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE) sale a 10.140 euro annui, a fronte degli attuali 6.000 euro annui;



l'importo mensile di SFL viene incrementato a 500 euro (a fronte degli attuali 350 euro);

il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) diventa prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

QUALE ISEE E QUALI REDDITI

- ☐ I.S.E.E. ordinario in corso di validità
- ☐ Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'I.S.E.E. è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013
- ☐ Ai sensi dell'art. 9 del DPCM n. 159 è consentito l'utilizzo dell'I.S.E.E. corrente
- ☐ Entro il 31 gennaio di ogni anno è richiesto l'aggiornamento dell'I.S.E.E. da parte del nucleo familiare

ADI-COM RIDOTTO

ADI-Com Ridotto

(da compilare in caso di attività lavorative avviate antecedentemente alla presentazione della domanda)

Dichiaro di svolgere le seguenti attività, all'atto della presentazione della domanda di ADI:

☐ attività di **lavoro dipendente**, con un reddito previsto per l'anno _____ pari a euro _____ lordi annui;

☐ attività **lavorativa autonoma/impresa**, a far data dal _____.

Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie, già precedentemente avviate, è derivato un reddito per il trimestre ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4° dell'anno _____ pari a euro _____ lordi annui;

☐ partecipazione a **percorsi di politica attiva del lavoro** oppure accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore ad un mese, con un reddito previsto per l'anno _____ pari a euro _____ lordi annui.

Non deve essere comunicato né l'importo percepito a titolo di SFL (che viene letto direttamente negli archivi dell'Istituto) né quello percepito a titolo di TIS -Tirocinio di Inclusion Sociale- che non rileva.

RISORSE UTILI IN TEMA DI ISEE

L'Istituto INPS Comunica Dati e Bilanci Avvisi, Bandi e Fatturazione Sedi e Contatti Assistenza Amministrazione trasparente Dichiarazione di accessibilità ITA ▼ MyINPS Esci

INPS

Pensione e Previdenza Lavoro Sostegni, Sussidi e Indennità Imprese e Liberi Professionisti

Tutti i servizi / ISEE Portale Unico

Informazioni Simulatori **F.A.Q.** Lasciaci la tua opinione CHIATTI CARLOS JUAN-CITTADINO Esci

ISEE Portale Unico
Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Cerca le tue dichiarazioni

Dichiarazione ISEE ▼ Altri strumenti ▼ Guida all'Isee Precompilato ▼ Video pillole ▼

Benvenuto CARLOS JUAN

Sei nel punto unico di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con tutti i servizi relativi all'ISEE.

FILE FAQ AGGIORNATE



<https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoISEE/>

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

EN

Home / Strumenti e Servizi / ISEE

ISEE

COS'È

L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

L'ISEE serve a determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti ed è soggetto a controlli.

COME OTTENERLO

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

[ISEE | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#)

LA NUOVA SCALA DI EQUIVALENZA ADI



+0,50

per ciascun altro
componente con
disabilità o non
autosufficiente



+0,40

per ciascun altro
componente con età
pari o superiore a 60
anni



+0,40

per un
componente
maggiorenne con
carichi di cura,
come definiti
all'articolo 6,
comma 5



+0,30

per ciascun altro
componente adulto in
condizione di grave
disagio bio-psicosociale
e inserito in programmi
di cura e di assistenza
certificati dalla pubblica
amministrazione



+0,15

per ciascun
minore di età,
fino al secondo



+0,10

per ogni ulteriore
minore di età
oltre il secondo

La scala di equivalenza ADI: esempi

Nucleo 1

1 adulto 2 minori



1



+ 0,15



+ 0,15

Scala di
equivalenza

1,3

Nucleo 2

2 adulti di cui uno con
età pari a 60 anni



1



+ 0,40

*La scala di equivalenza
non cambia se
entrambi gli adulti
hanno età pari a 60
anni*

Scala di
equivalenza

1,4

Nucleo 3

3 adulti di cui uno con
disabilità grave e uno
con carichi di cura



1



+ 0,50



+ 0,40

Scala di
equivalenza

1,9

Nucleo 4

2 genitori e 2 minori di
cui uno di età inferiore a
tre anni (un genitore con
carico di cura)



1



+ 0,15



+ 0,15



+ 0,40

Scala di
equivalenza

1,7

In caso di nucleo monocomponente disabile, il valore della scala di equivalenza è pari a 1

ESEMPI

FONTE:

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-di-inclusione-adi.html>

Soggetto con carichi di cura



Da compilare solo qualora un componente del nucleo abbia carichi di cura con riferimento alla presenza di minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159

- ☐ Dichiaro che all'atto della domanda il **richiedente maggiorenne o un componente maggiorenne hanno carichi di cura**, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del decreto del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ed è identificabile con il seguente C.F. ¹

(inserisci il codice fiscale)

Note di compilazione:

(¹) è possibile indicare il codice fiscale cliccando nella casella e selezionandolo tra i valori eventualmente proposti, oppure digitandone uno diverso

SEZIONI DELLA DOMANDA ADI DA ATTENZIONARE

Soggetti in condizione di svantaggio ed inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali



Da compilare qualora nel nucleo familiare sia presente un componente in una condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalla pubblica amministrazione.

- ☒ Dichiaro che all'atto della domanda il richiedente o uno o più componenti sono inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione ed identificabili con i seguenti dati

Inserire almeno un soggetto o rimuovere la selezione di questa sezione

Codice fiscale ¹	Numero identificativo/ Protocollo certificazione ²	Rilasciato		
		Da ³	Il	Dal
(inserisci il codice fiscale)	(inserisci il codice)	(seleziona l'ente)	(indica la data)	(indica la data)
DRLFRD80F202D				
FRLSNC94H204DS				
DRCNFS70F230DN				

Digitare almeno 3 caratteri del nome dell'amministrazione e selezionare il valore

Note di compilazione:
 (¹) è possibile indicare il codice fiscale cliccando nella casella e selezionandolo tra i valori eventualmente proposti, oppure digitandone uno diverso
 (²) Se presente il codice di certificazione
 (³) è possibile indicare la data di rilascio del certificato cliccando nella casella e selezionandola tra i valori che vengono proposti inserendone almeno tre lettere
 (⁴) Indicare la stessa amministrazione che ha rilasciato il certificato, o altra amministrazione che è responsabile del programma, se differente da quella che ha rilasciato la certificazione di svantaggio.

Attenzione! In assenza dell'indicazione, INPS indicherà d'ufficio il carico di cura, qualora il nucleo presenti le caratteristiche. Il carico di cura può essere successivamente modificato dal case manager, ma non inserito se non precedentemente indicato, nè tolto.

In presenza di una DSU valida la procedura propone l'elenco dei soggetti che compongono il nucleo, così come riportato nella DSU. Puoi selezionare un codice fiscale dall'elenco o inserirne uno nuovo se non lo trovi precaricato.

ESCLUSIONI DALLA SCALA DI EQUIVALENZA



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico della Pubblica Amministrazione.



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

La continuità di residenza si intende interrotta per:

- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi
- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di diciotto mesi.

Sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO: MONITORAGGIO, VARIAZIONI E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

OBBLIGO DI INCONTRARE I SERVIZI ENTRO 120 GIORNI DAL PAD

A seguito della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo, il beneficiario riceve le indicazioni attraverso il SIISL per presentarsi al **primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni** dalla sottoscrizione del **PAD nucleo** per avviare la valutazione multidimensionale.

In caso di mancato incontro:



Se c'è stata una convocazione da parte dei servizi sociali e non c'è un giustificato motivo per la mancata presentazione, **il nucleo decade dal beneficio.**



Se non c'è stata convocazione, il beneficio verrà sospeso dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.

**NOTA
BENE**

Come da **messaggio INPS 2132**, nel caso in cui la scadenza dei 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo intervenga in prossimità della conclusione delle verifiche istruttorie (ad esempio, per PAD sottoscritto contestualmente alla presentazione della domanda dell'ADI), determinando la sospensione dei pagamenti, si procederà comunque all'erogazione delle prime tre mensilità spettanti in caso di accoglimento della domanda. La sospensione verrà meno a seguito dell'incontro presso i servizi sociali.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO OGNI 90 GIORNI

Successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti **a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione.**



In caso di **mancata presentazione** il beneficio economico è **sospeso**, con le stesse modalità descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni.



In caso di **convocazione** agli incontri, anche con frequenza maggiore, e **mancata presentazione senza giustificato motivo**, il nucleo **decade** dalla misura.

Dall'obbligo di presentazione ai Servizi sociali per gli incontri successivi al primo, sono **esclusi i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza**, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell'ambito di tali percorsi.

NUCLEI CON COMPONENTI ADULTI ESONERATI E COMPONENTI MINORENNI IN OBBLIGO SCOLASTICO



Per i nuclei composti **solamente da componenti adulti esonerati dagli obblighi - di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità o inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere** - almeno un componente adulto è tenuto alla sottoscrizione del PaIS ai fini di assicurare il monitoraggio dell'adempimento scolastico da parte dei componenti minorenni.



In questi casi, **il componente che ha sottoscritto il PaIS sarà soggetto agli obblighi di conferma della posizione del nucleo presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall'ultimo incontro.**



Sono tuttavia escluse dall'obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni le donne vittime di violenza e le persone inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, anche se soggette all'obbligo di sottoscrizione del PaIS che, ove necessario, verrà definito con il supporto del Centro Anti Violenza (CAV) competente. Sarà cura dei servizi sociali, con la definizione dell'analisi preliminare, individuare nei PaIS idonei strumenti ed interventi di supporto al nucleo, nonché le modalità di monitoraggio dell'impegno scolastico da parte dei minorenni del nucleo, coerenti con i percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza già delineati e con le esigenze di protezione dei componenti il nucleo.

OBBLIGO DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA E RELATIVO MONITORAGGIO



Dopo la sottoscrizione del PAD nucleo e l'incontro con i servizi sociali, i componenti che risultano attivabili al lavoro devono compilare il proprio Curriculum Vitae e sottoscrivere **il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PAD individuale) sul SIISL**, indicando almeno 3 Agenzie per il Lavoro (APL), e sottoscrivere con il Centro per l'Impiego (CPI) competente, il **Patto di Servizio Personalizzato (PSP)**. È opportuno che in occasione dell'incontro con i servizi sociali i componenti attivabili al lavoro siano informati sul successivo percorso da intraprendere per l'attivazione lavorativa.



Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto **entro 60 giorni** dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.



I componenti del nucleo familiare che sono **tenuti all'obbligo di attivazione lavorativa** e che hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato, dopo il primo incontro sono tenuti a presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione o la decadenza del beneficio economico, secondo le stesse modalità descritte per la decorrenza del termine di 120 giorni.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Per i beneficiari dell'ADI appartenenti alla **fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione**, nel patto di inclusione sarà previsto **l'impegno all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione** degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.



Non ha diritto al beneficio il nucleo per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione. Articolo 12, comma 3-bis, decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123

CAMBIAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO

Cambiamento dei requisiti di accesso

Presentazione
modello ADI-COM

Il beneficiario dell'Assegno di inclusione è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura (cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e patrimoniali) entro quindici giorni dall'evento modificativo, pena la decadenza dal beneficio, mediante il modello "Adi-Com Esteso"

Il modello può essere scaricato dalla pagina

https://www.inps.it/content/dam/inps-site/moduli/sr207/IT/SR207_ADI_Com_ESTESO.pdf

VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE



- ☐ Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità, è necessario **ripresentare la DSU aggiornata entro un mese dalla variazione**, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.
- ☐ Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata ai fini dell'ISEE, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda dell'ADI, venendo meno gli effetti della precedente.

VARIAZIONI PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione:

- il maggior reddito da lavoro percepito **non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui (calcolati sull'intero nucleo familiare)**, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità;
- L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.
- Il reddito presunto derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio.
- **La comunicazione avviene mediante il modello "Adi-Com Esteso"**
- **Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa sino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.**

VARIAZIONI PER ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE



- ❑ In caso di partecipazione a **percorsi di politica attiva del lavoro (es. tirocini o attività formative parte del patto)** che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, la cumulabilità con l'Assegno di inclusione è riconosciuta **entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi per nucleo familiare**.



- ❑ Con riferimento ai componenti che percepiscono l'indennità del **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**, la cumulabilità con il beneficio ADI è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro per singolo componente.
- ❑ In caso di accettazione di **offerta di lavoro** di durata compresa **tra uno e sei mesi**, che preveda una retribuzione che comporterebbe la decadenza dal beneficio, il beneficio viene sospeso per la durata del rapporto di lavoro e il reddito percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il successivo mantenimento del beneficio.

VARIAZIONI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO/IMPRESA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione:

- ✓ l'avvio dell'attività deve esser comunicata entro il giorno antecedente all'inizio della stessa, pena la decadenza dal beneficio, mediante il [modello "Adi-Com Esteso"](#)
- ✓ Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno;
- ✓ a titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale;
- ✓ il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

RIEPILOGO VARIAZIONI

Variazioni	Come	Tempistica
Residenza	Presso sede territoriale INPS o attraverso portale INPS	Il prima possibile, per non incorrere in problematiche legate al monitoraggio ed agli impegni
Variazioni nucleo familiare diverse da morte e nascita	Nuova DSU + domanda ADI	- Entro mese successivo è necessaria la DSU - Entro mese successivo alla nuova DSU può essere presentata la nuova domanda
Variazioni nucleo familiare dovute a morte e nascita	Nuova DSU	Entro mese successivo è necessaria la DSU
Attività lavorativa (dipendente – varie forme), partecipazione a percorsi di politica attiva	ADI-COM Esteso	Entro 30 giorni dall'evento
Attività lavorativa (autonomo o avvio di imprese)	ADI-COM Esteso	Entro il giorno antecedente l'inizio dell'attività
Reddito da lavoro autonomo o d'impresa	ADI-COM Esteso	Entro 15 giorni dal termine di ciascun trimestre solare
Risiedere in strutture a totale carico pubblico, carichi di cura, dimissioni volontarie, sentenze di condanna, inserimento in programmi di cura e assistenza, possesso beni, residenza continuativa in Italia	ADI-COM Esteso	Entro 15 giorni dell'evento modificativo
Variazioni del patrimonio mobiliare che comportino una variazione dei requisiti, ove non già ricompresi in DSU	ADI-COM Esteso	Entro il 31 gennaio, relativamente all'anno precedente
Donazioni, successioni, vincite che comportino la perdita dei requisiti	ADI-COM Esteso	Entro 15 giorni dalla notizia

ADI-Com Esteso

(da compilare se si è già beneficiari della prestazione ADI)

COMUNICAZIONI DELLA VARIAZIONE LAVORATIVA (da compilare qualora applicabile, dai componenti il nucleo familiare)

Dichiaro di aver avviato le seguenti attività nel corso di erogazione dell'ADI:

- ☐ attività di **lavoro dipendente***, con un reddito previsto per l'anno in corso pari a euro _____ annui lordi**
- ☐ attività di lavoro con una durata compresa tra uno e sei mesi con un reddito previsto pari a euro _____** per l'anno in corso (indicare solo nel caso in cui il contratto di lavoro è a tempo determinato e compreso nei sei mesi)***
- ☐ attività **lavorativa autonoma/impresa**, a far data dal _____. Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie, già precedentemente avviate, è derivato un reddito per il trimestre
☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4° dell'anno _____ per euro _____
- ☐ che l'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale è cessata in data _____
- ☐ partecipazione a **percorsi di politica attiva del lavoro** oppure accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore ad un mese, con un reddito previsto per l'anno _____ pari a euro _____ lordi annui****.

* Nel caso di attività di lavoro dipendente che abbia una durata compresa tra uno e sei mesi, occorre inserire il flag esclusivamente sulla casella successiva e in quella sede indicare il reddito previsto.

** Indicare il complessivo reddito previsto nell'anno solare. Ai fini della valutazione delle soglie reddituali sarà preso in considerazione solamente l'importo eccedente i 3.000 euro lordi annui.

*** Indicare l'intera retribuzione prevista per l'anno in corso. In presenza di un'attività di lavoro a tempo determinato, nel caso di retribuzione superiore a 3000 euro, calcolata sull'intero nucleo, che, per la quota eccedente i 3000 euro, comporterebbe la decadenza della prestazione, il beneficio economico al nucleo familiare è sospeso per il periodo di durata del rapporto di lavoro.

**** Non deve essere comunicato né l'importo percepito a titolo di SFL (che viene letto direttamente negli archivi dell'Istituto) né quello percepito a titolo di TIS -Tirocinio di Inclusione Sociale- che non rileva.

ULTERIORI COMUNICAZIONI

(da compilare qualora applicabile e per ciascun componente beneficiario del nucleo)

Dichiaro che:

- ☐ risiedo in strutture a totale carico pubblico
- ☐ si è concluso il periodo di residenza in strutture a totale carico pubblico
- ☐ ho presentato **dimissioni volontarie** dal lavoro, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n. 604
- ☐ a partire dal _____ nei miei confronti sono state adottate sentenze definitive di condanna o disposte ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione
- ☐ non sono più inserito in un **programma di cura e assistenza** dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione
- ☐ il termine del programma di cura e assistenza in cui sono inserito, è stato prorogato al _____.

VARIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE IN DOMANDA

Dichiaro che in data :

- ☐ sono variati i dati del patrimonio mobiliare/immobiliare dichiarati ai fini ISEE, comportando la perdita del requisito
- ☐ è variata la situazione del possesso di beni durevoli dichiarati ai fini ISEE, comportando la perdita del requisito
- ☐ si è interrotta la residenza continuativa in Italia, comportando la perdita del requisito.

INDIVIDUALIZZAZIONE CARTA ADI

- ☐ **Richiedo** che il beneficio venga attribuito ai singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, individuati dalla DSU in corso di validità, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.
- ☐ **Dichiaro** che il componente identificabile con il seguente codice fiscale _____*
è intestatario del contratto di locazione

* Se presente, non vincolante

PER SAPERNE DI PIÙ: Siti web

- Sito web [ADI operatori](#)
- Pagina [Focus On ADI](#) sul sito [lavoro.gov.it](#)
- Pagina [INPS](#) dedicata all'Assegno di Inclusione sul sito [Inps.it](#)
- Documento [tutorial INPS](#)
- Pagina dedicata alla [Carta di Inclusione](#) sul sito di [Poste.it](#)
- Pagina del [SIISL relativa all'ADI](#)
- [Faq](#) relative all'Assegno di Inclusione sul sito [urponline.lavoro.gov.it](#)